

FONDI DI PREVIDENZA

LE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI CON DECORRENZA 2011

Alla fine del mese di gennaio arrivano come sempre i dati Istat sull'inflazione registrata nell'anno precedente e si può quindi procedere al necessario aggiornamento delle tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali ed assistenziali della Fondazione Enpam. Sono molti i professionisti e i semplici iscritti che vogliono procedere personalmente al calcolo dei trattamenti previdenziali maturati, servendosi degli indici e degli importi che in questa sede, come ogni anno, provvediamo a fornire.

Quest'anno l'incremento percentuale rilevato dall'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" è pari a **1,55%**, contro lo 0,75% del 2009. Pur restando su valori percentuali molto bassi, si è quindi assistito ad un sostanziale raddoppio della dinamica inflazionistica.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa regolamentare dei Fondi, sono state quindi aggiornate le tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali.

Si fa presente che, sulla base della medesima rilevazione, viene effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, anche la rivalutazione delle pensioni in godimento al 31 dicembre 2010 a carico del Fondo di Previdenza Generale "Quota A", della "Quota B" del Fondo Generale – Fondo della libera professione e dei Fondi Speciali per i medici e gli specialisti convenzionati e accreditati con il Servizio sanitario nazionale. La rivalutazione è applicata sull'importo complessivo delle prestazioni erogate a ciascun iscritto da tutti i Fondi di previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:

- 75% dell'incremento percentuale dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno all'**1,16%**), fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (e cioè, per il 2011, sino al limite di €23.970,44 annui lordi corrispondenti al quadruplo del trattamento minimo Inps per l'anno 2010);
- 50% dell'incremento dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno allo **0,78%**), oltre tale limite.

Per il calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo di Previdenza dei Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta e addetti ai Servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, si dovrà fare riferimento alla **tabella n. 1**, contenente i coefficienti di rivalutazione al 100% dei compensi percepiti dal medico. L'art. 7, comma 4, del Regolamento del Fondo

prevede infatti che, per la determinazione della base pensionabile, il reddito percepito in ciascun anno, ricostruito dai contributi accreditati anno per anno a nome del medico, venga rivalutato in base al 100% dell'incremento percentuale registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Tali compensi rivalutati devono essere, quindi, sommati ed il risultato diviso per il numero di anni di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.

La tabella n. 1 viene anche utilizzata per il calcolo di quei trattamenti che vengono liquidati dal Fondo Specialisti Ambulatoriali con il medesimo sistema del Fondo dei Medici di Medicina Generale; ciò accade quando la data di cessazione del rapporto sia anteriore di più di 10 anni rispetto a quella di decorrenza della pensione.

La **tabella n. 2** si riferisce al calcolo previsto dall'art. 8, comma 2, del Fondo Ambulatoriali e viene applicata alle posizioni di quei Sanitari che, benché cessati dal rapporto professionale, hanno dovuto attendere, per richiedere il trattamento di loro spettanza, il raggiungimento di una delle seguenti condizioni:

- 65 anni di età;
- 30 anni di anzianità di laurea, 58 anni di età e 35 anni di contribuzione (raggiunti con il cumulo dell'anzianità contributiva maturata presso un Fondo Speciale diverso da quello cessato, ovvero con la ricongiunzione di altra posizione previdenziale obbligatoria);
- 40 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea, con qualunque età;
- sopravvenuta invalidità permanente.

In questi casi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento del Fondo Ambulatoriali, la prestazione di competenza viene calcolata sulla base della normativa in vigore all'atto della cessazione e viene successivamente maggiorata, mediante i coefficienti riportati nella tabella n. 2, del 100% dell'indice ISTAT per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Per i trattamenti erogati dal Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni si deve, invece, ricorrere alla **tabella n. 3**, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento in vigore.

Tale disciplina prevede infatti, ai fini della determinazione della retribuzione media annua di base, che il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva venga rivalutato, come per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT. Tale rivalutazione si applica integralmente per la fascia di reddito annuo compresa entro 75 milioni di vecchie lire, corrispondenti ad €38.734,27, mentre, per la parte eccedente tale importo, si applica nella misura del 75%.

La **tabella n. 4** si riferisce al calcolo delle prestazioni della Quota “A” del Fondo di previdenza Generale e del Fondo della Libera Professione - Quota “B” del Fondo Generale.

Lo sviluppo del calcolo della “Quota A” e della “Quota B” di pensione è molto simile a quello sopra illustrato per il conteggio della pensione del Fondo dei Medici di Medicina Generale. Anche in questo caso occorre ricostruire la media dei redditi annui corrispondenti ai contributi versati, previa rivalutazione pari all’incremento dell’indice ISTAT del costo della vita dall’anno di riferimento dei contributi all’anno che precede quello del pensionamento. Per la “Quota A” la rivalutazione è sempre pari al 75% dell’incremento percentuale registrato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione. Per la Quota “B”, relativamente ai redditi professionali prodotti sino al 1997 compreso, la rivalutazione è effettuata in misura pari al 100% dell’incremento. A partire dal 1998 il Regolamento del Fondo prevede che la rivalutazione dei redditi, sia per la “Quota A” che per la “Quota B” venga effettuata nella misura del 75% dell’indice ISTAT.

La **tabella n. 5** riporta, con riferimento al Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale, sulla base dell’indice di rivalutazione di cui sopra (**1,55%**), nella prima parte, per gli anni di reddito dal 2000 al 2010, il limite di reddito libero professionale oltre il quale è dovuto il contributo dell’1% (anziché quello ordinario del 12,50% ovvero quello ridotto al 2%); nella seconda parte, per gli anni dal 2000 al 2011, l’importo del reddito virtuale già coperto dal contributo minimo obbligatorio alla Quota “A” del Fondo Generale, sul quale non è quindi dovuta la contribuzione alla Quota “B”. Va precisato che, a termini di regolamento, i contributi minimi obbligatori sono rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice Istat riscontrata tra il mese di giugno 2010 e il mese di giugno 2009.

Nella **tabella n. 6** è riportato, assieme a quelli degli anni precedenti, il nuovo importo del trattamento minimo che l’Ente corrisponde, in presenza dei prescritti requisiti, all’atto del verificarsi degli eventi di invalidità assoluta e permanente e di premorienza.

Nella **tabella n. 7** è riportata la successione temporale, sino al 2011 compreso, dei diversi importi mensili lordi dei trattamenti minimi Enpam, calcolati alla luce del corrispondente trattamento minimo Inps. A tale proposito, occorre considerare che la Fondazione eroga le prestazioni pensionistiche in 12 mensilità, anziché in 13 come l’Inps, e quindi la mensilità in meno viene ridistribuita sulle altre 12.

La **tabella n. 8** riporta la serie storica, a partire dal 2000, del reddito minimo e massimo ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Dal 2006 in poi, nella suddetta tabella, sono stati inseriti gli importi relativi all’indennità minima e massima erogabile. Com’è noto, l’indennità di maternità è oggi pari ai cinque dodicesimi dell’80% del solo reddito

professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista iscritta alla Fondazione nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

La **tabella n. 9** riporta, a partire dal 2000, la soglia di retribuzione oltre la quale i lavoratori dipendenti sono tenuti a pagare un contributo aggiuntivo pari ad un punto percentuale del loro compenso. Ai fini Enpam, questa soglia rileva ai fini del calcolo delle prestazioni per gli iscritti transitati a rapporto di impiego (ex continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale).

Nella **tabella n. 10** sono indicate le percentuali da applicare per la rivalutazione delle pensioni. Come si è specificato più sopra, il 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno di riferimento dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (che fino al 2007 compreso era applicato sull'intero ammontare della pensione) è oggi applicato fino ad un importo pari a quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., mentre oltre tale limite si applica il 50% della suddetta variazione.

Le **tabelle nn. 11 e 12** riguardano la rivalutazione dei limiti di reddito e degli importi, con riferimento rispettivamente alle prestazioni assistenziali liquidate dal Fondo di previdenza generale (tabella 11) e delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo Generale (tabella 12). Infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Enpam, nei nuovi Regolamenti di Assistenza in vigore dal 1° febbraio 2007, considerando congrui gli importi fissati in tale occasione, per evitare di dover periodicamente intervenire sulla loro entità per mantenerne intatta la valenza assistenziale, ha ritenuto di prevedere la loro indicizzazione annuale.

Si ricorda che al fine della concessione delle prestazioni assistenziali, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l'importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno (importo di cui al primo punto di entrambe le tabelle). Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive del Fondo della libera professione (tabella 12), si precisa altresì che esse sono riservate agli iscritti attivi ed ai pensionati di tale Fondo (anche con un importo minimo), nonché ai loro superstiti. Si intendono iscritti attivi i medici e gli odontoiatri che abbiano contribuito alla gestione per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda.

La **tabella n. 13** riporta la serie storica, a partire dal 2000, dei limiti reddituali previsti per l'erogazione dei trattamenti a superstiti dei Fondi Speciali, con specifico riferimento agli orfani invalidi – ex art. 23 comma 1 lettera b) del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – e successiva delibera n. 49/2001 del Consiglio di Amministrazione. Con

quest'ultima si è stabilito un criterio più favorevole per la valutazione del requisito della vivenza a carico, richiesto per i figli ultraventiseienni e per i collaterali inabili nonché per gli ascendenti, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti. In particolare, anziché applicare il semplice requisito del limite fiscale per la vivenza a carico (€2.582,28), si è ritenuto più consono adottare il criterio stabilito dall'Inps per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.

Tabella 1 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

Decorrenza pensione anno 2011

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% dei compensi</i>
1947	35,9154
1948	33,9209
1949	33,4309
1950	33,8859
1951	30,8859
1952	29,6272
1953	29,0614
1954	28,3005
1955	27,5277
1956	26,2229
1957	25,7261
1958	24,5499
1959	24,6531
1960	24,0153
1961	23,3332
1962	22,2010
1963	20,6489
1964	19,4931
1965	18,6815
1966	18,3149
1967	17,9558
1968	17,7298
1969	17,2457
1970	16,4112
1971	15,6297
1972	14,7982
1973	13,4079
1974	11,2252
1975	9,5804
1976	8,2221
1977	6,9619
1978	6,1913
1979	5,3494
1980	4,4157
1981	3,7201
1982	3,1975
1983	2,7807
1984	2,5146
1985	2,3155
1986	2,1824
1987	2,0861
1988	1,9876

Tabella 1 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

Decorrenza pensione anno 2011

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% dei compensi</i>
1989	1,8644
1990	1,7572
1991	1,6513
1992	1,5666
1993	1,5034
1994	1,4465
1995	1,3730
1996	1,3215
1997	1,2990
1998	1,2760
1999	1,2562
2000	1,2248
2001	1,1929
2002	1,1645
2003	1,1366
2004	1,1144
2005	1,0958
2006	1,0743
2007	1,0562
2008	1,0231
2009	1,0155
2010	1,0000
2011	1,0000

Tabella 2 relativa alla rivalutazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 8, comma 2 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modificazioni

Decorrenza del trattamento anno 2011

<i>Anno di cessazione</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>
1961	24,0153
1962	23,3332
1963	22,2010
1964	20,6489
1965	19,4931
1966	18,6815
1967	18,3149
1968	17,9558
1969	17,7298
1970	17,2457
1971	16,4112
1972	15,6297
1973	14,7982
1974	13,4079
1975	11,2252
1976	9,5804
1977	8,2221
1978	6,9619
1979	6,1913
1980	5,3494
1981	4,4157
1982	3,7201
1983	3,1975
1984	2,7807
1985	2,5146
1986	2,3155
1987	2,1824
1988	2,0861
1989	1,9876
1990	1,8644
1991	1,7572
1992	1,6513
1993	1,5666
1994	1,5034
1995	1,4465
1996	1,3730
1997	1,3215
1998	1,2990
1999	1,2760
2000	1,2562
2001	1,2248
2002	1,1929
2003	1,1645
2004	1,1366
2005	1,1144
2006	1,0958
2007	1,0743
2008	1,0562
2009	1,0231
2010	1,0155
2011	1,0000

Tabella 3 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e successive modificazioni

Decorrenza pensione anno 2011

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75%</i>
1947	35,9154	27,1792
1948	33,9209	25,6782
1949	33,4309	25,3021
1950	33,8859	25,6325
1951	30,8859	23,3855
1952	29,6272	22,4523
1953	29,0614	22,0382
1954	28,3005	21,4651
1955	27,5277	20,8870
1956	26,2229	19,9036
1957	25,7261	19,5370
1958	24,5499	18,6532
1959	24,6531	18,7272
1960	24,0153	18,2409
1961	23,3332	17,7334
1962	22,2010	16,8842
1963	20,6489	15,7227
1964	19,4931	14,8601
1965	18,6815	14,2577
1966	18,3149	13,9829
1967	17,9558	13,7136
1968	17,7298	13,5407
1969	17,2457	13,1786
1970	16,4112	12,5508
1971	15,6297	11,9647
1972	14,7982	11,3432
1973	13,4079	10,2974
1974	11,2252	8,6641
1975	9,5804	7,4283
1976	8,2221	6,4108
1977	6,9619	5,4657
1978	6,1913	4,8899
1979	5,3494	4,2600
1980	4,4157	3,5612
1981	3,7201	3,0395
1982	3,1975	2,6486
1983	2,7807	2,3358
1984	2,5146	2,1358
1985	2,3155	1,9865
1986	2,1824	1,8866
1987	2,0861	1,8147
1988	1,9876	1,7401
1989	1,8644	1,6479

Tabella 3 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e successive modificazioni

Decorrenza pensione anno 2011

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75%</i>
1990	1,7572	1,5675
1991	1,6513	1,4882
1992	1,5666	1,4248
1993	1,5034	1,3774
1994	1,4465	1,3351
1995	1,3730	1,2795
1996	1,3215	1,2408
1997	1,2990	1,2243
1998	1,2760	1,2070
1999	1,2562	1,1922
2000	1,2248	1,1686
2001	1,1929	1,1447
2002	1,1645	1,1234
2003	1,1366	1,1025
2004	1,1144	1,0858
2005	1,0958	1,0719
2006	1,0743	1,0557
2007	1,0562	1,0421
2008	1,0231	1,0173
2009	1,0155	1,0116
2010	1,0000	1,0000
2011	1,0000	1,0000

Tabella 4 relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del regolamento del Fondo Generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

Decorrenza pensione anno 2011

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% Quota B</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75% A e B dal 01.01.1998)</i>	<i>Quota (Quota</i>
1947		27,1792	
1948		25,6782	
1949		25,3021	
1950		25,6325	
1951		23,3855	
1952		22,4523	
1953		22,0382	
1954		21,4651	
1955		20,8870	
1956		19,9036	
1957		19,5370	
1958		18,6532	
1959		18,7272	
1960		18,2409	
1961		17,7334	
1962		16,8842	
1963		15,7227	
1964		14,8601	
1965		14,2577	
1966		13,9829	
1967		13,7136	
1968		13,5407	
1969		13,1786	
1970		12,5508	
1971		11,9647	
1972		11,3432	
1973		10,2974	
1974		8,6641	
1975		7,4283	
1976		6,4108	
1977		5,4657	
1978		4,8899	
1979		4,2600	
1980		3,5612	
1981		3,0395	
1982		2,6486	
1983		2,3358	
1984		2,1358	
1985		1,9865	
1986		1,8866	
1987		1,8147	

Tabella 4 relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del regolamento del Fondo Generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

Decorrenza pensione anno 2011

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% Quota B</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75% Quota A e (Quota B dal 01.01.1998)</i>
1988		1,7401
1989		1,6479
1990	1,7572	1,5675
1991	1,6513	1,4882
1992	1,5666	1,4248
1993	1,5034	1,3774
1994	1,4465	1,3351
1995	1,3730	1,2795
1996	1,3215	1,2408
1997	1,2990	1,2243
1998		1,2070
1999		1,1922
2000		1,1686
2001		1,1447
2002		1,1234
2003		1,1025
2004		1,0858
2005		1,0719
2006		1,0557
2007		1,0421
2008		1,0173
2009		1,0116
2010		1,0000
2011		1,0000

Tabella 5 relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale

<i>Limite reddito libero professionale anno 2000</i>	€ 43.640,61
<i>Limite reddito libero professionale anno 2001</i>	€ 44.810,18
<i>Limite reddito libero professionale anno 2002</i>	€ 45.899,07
<i>Limite reddito libero professionale anno 2003</i>	€ 47.028,19
<i>Limite reddito libero professionale anno 2004</i>	€ 47.964,05
<i>Limite reddito libero professionale anno 2005</i>	€ 48.779,44
<i>Limite reddito libero professionale anno 2006</i>	€ 49.755,03
<i>Limite reddito libero professionale anno 2007</i>	€ 50.610,82
<i>Limite reddito libero professionale anno 2008</i>	€ 52.245,55
<i>Limite reddito libero professionale anno 2009</i>	€ 52.637,39
<i>Limite reddito libero professionale anno 2010</i>	€ 53.453,27

Tabella 5 relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

	<i>Reddito virtuale già assoggettato al contributo minimo obbligatorio</i>	
	<i>Medici infraquarantenni e ultraquarantenni assoggettati a contribuzione ridotta</i>	<i>Medici ultraquarantenni</i>
Anno 2000	€ 4.301,05	€ 8.007,15
Anno 2001	€ 4.416,74	€ 8.221,99
Anno 2002	€ 4.544,80	€ 8.460,40
Anno 2003	€ 4.649,36	€ 8.654,96
Anno 2004	€ 4.838,96	€ 8.936,64
Anno 2005	€ 4.945,44	€ 9.133,28
Anno 2006	€ 5.024,56	€ 9.279,44
Anno 2007	€ 5.130,08	€ 9.474,32
Anno 2008	€ 5.212,16	€ 9.625,92
Anno 2009	€ 5.410,24	€ 9.991,68
Anno 2010	€ 5.431,92	€ 10.031,68
Anno 2011	€ 5.502,56	€ 10.162,08

Tabella 6 Trattamento pensionistico annuo minimo ai sensi dell'art. 20, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (maggiorazione per inabilità e premorienza)

<i>Anno</i>	<i>Importo trattamento annuo minimo</i>
1998	€ 10.845,59
1999	€ 11.040,81
2000	€ 11.215,26
2001	€ 11.502,37
2002	€ 11.810,63
2003	€ 12.097,63
2004	€ 12.395,23
2005	€ 12.641,89
2006	€ 12.856,81
2007	€ 13.113,95
2008	€ 13.339,51
2009	€ 13.770,38
2010	€ 13.873,65
2011	€ 14.088,69

Tabella 7 Importo dell'integrazione erogata dall'E.N.P.A.M. sulla base del trattamento minimo INPS

<i>Anno</i>	<i>Importo annuale</i>	<i>Importo mensile</i>
2000	€ 4.840,08	€ 403,34
2001	€ 4.970,67	€ 414,22
2002	€ 5.104,97	€ 425,41
2003	€ 5.227,43	€ 435,62
2004	€ 5.358,08	€ 446,51
2005	€ 5.460,26	€ 455,02
2006	€ 5.558,54	€ 463,21
2007	€ 5.669,82	€ 472,49
2008	€ 5.760,56	€ 480,05
2009	€ 5.950,88	€ 495,91
2010	€ 5.992,61	€ 499,38
2011	€ 6.076,59	€ 506,38

Tabella 8 Importo annuo dell'indennità di maternità, ex art. 70 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<i>Anno (*)</i>	<i>Importo minimo mensile INPS per indennità di maternità</i>	<i>Reddito lordo annuo minimo valutabile</i>	<i>Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n. 251 del 28/10/2003</i>	<i>Indennità minima lorda</i>	<i>Indennità massima lorda</i>
2000	€ 372,31	€ 11.035,38			
2001	€ 381,61	€ 11.310,92			
2002	€ 392,69	€ 11.639,27			
2003	€ 402,11	€ 11.918,54	€ 59.592,70		
2004	€ 412,16	€ 12.216,84	€ 61.084,20		
2005	€ 420,16	€ 12.448,80	€ 62.244,00		
2006	€ 427,58	€ 12.673,44	€ 63.367,20	€ 4.224,48	€ 21.122,40
2007	€ 436,14	€ 12.926,16	€ 64.630,80	€ 4.308,72	€ 21.543,60
2008	€ 443,56	€ 13.147,68	€ 65.738,40	€ 4.382,56	€ 21.912,80
2009	€ 457,76	€ 13.568,88	€ 67.844,40	€ 4.522,96	€ 22.614,80
2010	€ 460,97	€ 13.662,48	€ 68.312,40	€ 4.554,16	€ 22.770,80
2011	€ 467,43	€ 13.855,92	€ 69.279,60	€ 4.618,64	€ 23.093,20

* Per l'anno 2010 l'importo è stato ricalcolato sulla base del dato definitivo relativo al minimo I.N.P.S.; mentre l'anno 2011 è determinato sulla base del dato provvisorio.

Tabella 9 Quota di retribuzione soggetta all' aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ex art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438, per gli iscritti transitati a rapporto d'impiego.

<i>Anno</i>	<i>Limite della prima fascia di retribuzione pensionabile</i>
2000	€ 34.253,49
2001	€ 35.143,86
2002	€ 36.093,00
2003	€ 36.959,00
2004	€ 37.883,00
2005	€ 38.641,00
2006	€ 39.297,00
2007	€ 40.083,00
2008	€ 40.765,00
2009	€ 42.069,00
2010	€ 42.364,00
* 2011	€ 43.042,00

* Dato presuntivo, in attesa di comunicato ufficiale dell' I.N.P.D.A.P.

Tabella 10 relativa alla rivalutazione delle pensioni ai sensi dell'art.26, comma 1 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale e ai sensi dell'art.5, comma 2 dei regolamenti dei Fondi Speciali di Previdenza.

<i>Anno</i>	<i>4 volte il trattamento minimo INPS</i>	<i>Istat 75%</i>	<i>Istat 50%</i>
2007	€ 22.234,16	1,5%	1%
2008	€ 22.679,28	1,29%	0,86%
2009	€ 23.065,12	2,42%	1,62%
2010	€ 23.803,52	0,56%	0,38%
2011	€ 23.970,44	1,16%	0,78%

Tabella 11 relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali del Fondo di Previdenza Generale

	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS annuo)</i>	€ 34.018,92	€ 34.597,68	€ 35.705,28	€ 35.955,66	€ 36.459,54
<i>Misura prestazioni straordinarie (art. 2, co. 3)</i>	€ 7.000,00	€ 7.120,40	€ 7.350,39	€ 7.405,52	€ 7.520,31
<i>Limite di reddito per prestazioni casi eccezionali (art. 2, co. 6)</i>	€ 12.000,00	€ 12.206,40	€ 12.600,67	€ 12.695,18	€ 12.891,96
<i>Importo massimo prestazioni per casi eccezionali (art. 2, co. 6)</i>	€ 5.000,00	€ 5.086,00	€ 5.250,28	€ 5.289,66	€ 5.371,65
<i>Contributo per ospitalità in casa di riposo (art. 4, co. 3)</i>	€ 50,00	€ 50,86	€ 52,50	€ 52,89	€ 53,71
<i>Contributo per assistenza domiciliare (art. 5, co. 4)</i>	€ 500,00	€ 508,60	€ 525,03	€ 528,97	€ 537,17
<i>Misura massima prestazioni una tantum calamità naturali (art. 6, co. 3)</i>	€ 15.000,00	€ 15.258,00	€ 15.750,83	€ 15.868,96	€ 16.114,93
<i>Limite massimo rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 6, co. 3)</i>	€ 8.000,00	€ 8.137,60	€ 8.400,44	€ 8.463,44	€ 8.594,62

Tabella 12 relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale

	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS)</i>	€ 34.018,92	€ 34.597,68	€ 35.705,28	€ 35.955,66	€ 36.459,54
<i>Misura prestazioni mensili per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)</i>	€ 2.100,00	€ 2.136,12	€ 2.205,12	€ 2.221,66	€ 2.256,10
<i>Misura prestazioni giornaliere per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)</i>	€ 70,00	€ 71,20	€ 73,50	€ 74,05	€ 75,20
<i>Misura massima prestazioni aggiuntive di invalidità (art. 3, co. 1)</i>	€ 4.000,00	€ 4.068,80	€ 4.200,22	€ 4.231,72	€ 4.297,31
<i>Maggiorazione contributi assistenza domiciliare (art. 4, co. 1)</i>	€ 250 (50% di € 500)	€ 254,30	€ 262,51	€ 264,48	€ 268,58
<i>Misura massima "una tantum" aggiuntiva per calamità naturali (art. 5, co. 3)</i>	€ 4.500 (30% di € 15.000)	€ 4.577,40	€ 4.725,25	€ 4.760,69	€ 4.834,48
<i>Misura massima "una tantum" aggiuntiva per rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 5, co. 3)</i>	€ 2.400 (30% di € 8.000)	€ 2.441,28	€ 2.520,13	€ 2.539,03	€ 2.578,38

Tabella 13 relativa ai limiti reddituali previsti per l'erogazione dei trattamenti a superstiti dei Fondi Speciali con specifico riferimento agli orfani invalidi - ex art. 23, comma 1, lettera b) del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale come integrato dalla Delibera C.d.A n. 49/2001

<i>Anno</i>	<i>Limite reddituale</i>
2000	12.179,69
2001	12.435,46
2002	12.788,72
2003	13.103,20
2004	13.417,68
2005	13.739,69
2006	13.973,26
2007	14.256,62
2008	14.466,67
2009	14.886,28
2010	15.154,24
2011	15.305,79